

DOMANDE CHAT – I° webinar CER – 16_02_2023

Il contesto normativo, ambientale e sociale nel quale sviluppare una Comunità Energetica

QUESITO 1

- ***Nel caso in cui un soggetto abbia già un impianto (anche se realizzato dopo il 2021 e incentivato con il Superbonus 110%, è possibile aderire ad una Comunità Energetica?***

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali il servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia è compatibile:

- con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- nel caso di impianti fotovoltaici, con le detrazioni di cui all'articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus). In tal caso, la detrazione si applica fino a (ovvero sui primi) 20 kW di potenza dell'impianto di produzione ed è subordinata alla cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete. Sull'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, non viene, tuttavia, riconosciuta la tariffa premio (100 €/MWh per gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per comunità di energia rinnovabile) ma rimane fermo il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA.

Per la quota di spesa relativa alla potenza eccedente i 20 kW e fino a 200 kW è possibile accedere alla detrazione ordinaria prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

- ***Per gli enti pubblici che già dispongono (prima del 2020) di impianti fotovoltaici, al fine di poter formare una Comunità Energetica, dovrà valutare di realizzare nuovi impianti al fine di equilibrare la percentuale di 70% di nuovo impianto o è sufficiente potenziare quelli già presenti?***

Gli impianti ammessi sono tutti gli impianti entrati in funzione dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo n°199 del 8 novembre 2021.

Possono far parte della comunità anche gli impianti entrati in esercizio prima del decreto ma non possono superare il 30% della potenza totale degli impianti appartenenti alla comunità energetica.

È quindi necessario che il 70% della potenza totale degli impianti della comunità energetica provenga da impianti nuovi o potenziamenti entrati in esercizio dopo il 15/12/2021.

- ***Quindi il risparmio legato all'appartenenza di un soggetto "debole" membro della Comunità Energetica è dovuto solo da incentivi alla Comunità stessa e di fatto ogni soggetto rimane legato al contratto energetico di acquisto in atto? Non è soggetto quindi ad una tariffa stabilita dalla Comunità***

No, la tariffa in termini di €/kWh che i membri si ritroveranno a pagare in bolletta rimane un contratto tra il singolo membro e il rispettivo fornitore di energia (enel energia, eni, engie, ecc...).

Il beneficio economico sull'energia condivisa potrà, sulla base del contratto privato che verrà stipulato tra i membri, essere eventualmente redistribuito sulla base del reddito isee, in modo tale da attuare un'azione per contrastare la povertà energetica.

QUESITO 2

- ***Quali sono i vantaggi per l'attivazione di una CER di avere la partecipazione del Comune rispetto ad una senza l'Amministrazione pubblica ma solo con privati e PMI?"***

Si tratta in questo caso di due modelli di comunità energetica differenti.

In entrambi i casi l'energia condivisa verrà valorizzata e la Comunità Energetica avrà un ritorno economico dal GSE.

Nel primo caso, con la partecipazione del Comune, il beneficio potrebbe essere orientato a utilizzare l'incentivo per azioni sociali ad esempio contro la povertà energetica.

Nel secondo caso, il beneficio sarà per partecipanti (privati e PMI), che si regoleranno autonomamente sulla base di un contratto di diritto privato.

A tal proposito, per approfondire, è possibile consultare l'Energy Community Map redatto dall'RSE a questo link: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/740/578/4397>

QUESITO 3

- ***Potete spiegare la differenza tra Comunità energetiche di cittadini e comunità energetiche rinnovabili?***

Comunità Energetica dei Cittadini e la Comunità Energetica Rinnovabile sono due differenti configurazioni di autoconsumo diffuso recepite rispettivamente dalle direttive RED II con il D.lgs. 199/2021 e IEM con il D.lgs., 210/2021, la cui differenza principale è la fonte di energia auto consumata.

A tal proposito, il nuovo TIAD prevede 7 nuove configurazioni di autoconsumo anche da fonti non strettamente rinnovabili, tra cui appunto le Comunità Energetiche dei Cittadini.

Le comunità energetiche dei cittadini (CEC), dove l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione è prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dei consumatori e l'esercizio dei poteri di controllo della configurazione non può essere esercitato da medie e grandi imprese.

La Comunità Energetica Rinnovabile, invece, è una configurazione il cui autoconsumo deriva da fonti rinnovabili.

Per maggiori informazioni si può fare riferimento ai seguenti documenti:

- TIAD art.3 – comma 3.4 – Requisiti per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso nel caso di Comunità Energetica Rinnovabile
- TIAD art.3 – comma 3.5 – Requisiti per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso nel caso di Comunità Energetica dei Cittadini <https://www.arera.it/allegati/docs/22/727-22alla.pdf>
- Orange Book – RSE e Fondazione Utilitatis, cap. 1.2 – Tabella 1. <https://www.rse-web.it/wp-content/uploads/2022/02/OrangeBook-22-Le-Comunita-Energetiche-in-Italia-DEF.pdf>

QUESITO 4

- ***I diversi produttori da Idroelettrico già presenti, ad esempio, lungo il Meschio troveranno mai utile partecipare a future formulazioni di Comunità energetiche visti gli incentivi già presenti?***

Come per gli impianti Fotovoltaici, anche per altre fonti di energia rinnovabile si fa riferimento a impianti entrati in esercizio successivamente il 15/12/2021. Qualora essi aderiscano a eventuali nuove configurazioni, sarà necessario valutare i requisiti e gli eventuali i nuovi incentivi che potrà erogare dal GSE.

- ***Non è presumibile che i costi dei Gestori assorbano i benefici delle Comunità?***

Tale evenienza sarà responsabilità del soggetto giuridico “Comunità Energetica”: ossia la Comunità Energetica dovrà, attraverso un regolare incarico, definire i compensi del gestore, ossia del soggetto individuato per la gestione della comunità stessa.

- ***Chi dovesse aderire alla Comunità limitandosi al 30 % massimo perché con Impianto già esistente perderà gli incentivi presenti coi vecchi "Conti energia"?***

Al momento, quindi in questa fase di transitorio, i contributi economici spettanti all'energia condivisa nell'ambito di una delle due configurazioni ammesse sono **alternativi** agli incentivi di cui al [D.M. 04/07/2019](#) e al meccanismo dello [Scambio sul Posto](#).

Una risposta più precisa a questo quesito potrà arrivare quando verranno aggiornate le regole tecniche di accesso all'incentivo, che verranno pubblicate in questa pagina del GSE: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/documenti>

QUESITO 5

- *Se ho ben capito nessuna installazione di batterie di accumulo o si?*

Per quanto riguarda la presenza o meno di batterie di accumulo, citando le Regole in materia di autoconsumo redatte dal GSE in data 4 aprile (in fase di aggiornamento) l'energia elettrica condivisa deve essere riferita in immissione alla sola energia prodotta e immessa da impianti a fonti rinnovabili. Tale disposizione comporta la necessità di escludere dall'energia condivisa, tramite appositi algoritmi riportati sulle suddette Regole pubblicate dal GSE, l'energia prelevata e re-immessa in rete dai sistemi di accumulo.

All'Allegato 2 delle stesse Regole sono riportate le configurazioni installative ammissibili, secondo la normativa vigente, per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa oltre a una tabella riportante la tipologia e il posizionamento dei contatori da prevedere a seconda del tipo di intervento e di configurazione installativa.

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/Regole%20Tecniche%20per%20accesso%20al%20servizio%20di%20valorizzazione%20e%20incentivazione%20energia%20elettrica%20condivisa.pdf

QUESITO 6

- ***C'è già una proiezione in percentuale sul risparmio che una famiglia potrebbe avere aderendo ad una comunità energetica ?***

Tale proiezione varierà da caso a caso e può essere comunque svolta attraverso uno progetto preliminare che tenga conto degli impianti fotovoltaici aderenti alla configurazione, del numero di membri e dei profili di consumo di ogni singolo membro.

Oltre a questo, sarà necessario definire, attraverso un contratto di diritto privato, le modalità di ridistribuzione di tale beneficio.

Segnalo, infine, che come indicato nella scheda tecnica del TIAD (<https://www.arera.it/it/docs/22/727-22.htm>), *“viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici, anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione.”*

QUESITO 7

- ***Eventuali introiti da parte di produttori CER saranno oggetto di tassazione sul reddito?***

La migliore indicazione sul trattamento Iva da applicare alla tariffa premio incentivante, al ristoro di componenti tariffarie e al corrispettivo per la vendita dell'energia è disponibile a questo link: <https://www.nextville.it/news/47032/fiscalit-incentivi-autoconsumo-e-comunit-energetiche-chiarim/>

Con la Risposta del 20 gennaio 2022, n. 37, l'Agenzia delle entrate chiarisce quale trattamento fiscale vada applicato alle somme che il Gestore dei servizi energetici eroga a favore degli autoconsumatori collettivi e delle comunità energetiche, come previsto dal Dl 30 dicembre 2019 n. 162.

Per quanto riguarda il trattamento Iva, l'Agenzia chiarisce che essa non si deve applicare né alla tariffa premio incentivante, né al ristoro di componenti tariffarie.

Diversa è la questione se parliamo del corrispettivo erogato per la vendita dell'energia. In questo caso, molto dipende da come si configura il soggetto referente: non va applicata se il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia un condominio oppure una comunità energetica, costituita sotto forma di ente non commerciale.

Stessa cosa vale anche nell'ipotesi in cui il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia il proprietario di un edificio, non in condominio, persona fisica non svolgente attività d'impresa, arte o professione.

Per converso, l'Iva va applicata nel caso in cui il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore di energia elettrica che svolge attività d'impresa o arte e professioni.

Analogo il caso del trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette: la tariffa incentivante e i ristori non assumono rilevanza reddituale. Al contrario, il corrispettivo per la vendita dell'energia è fiscalmente rilevante perché si configura come un reddito diverso.

L'Agenzia delle entrate chiarisce anche come vanno considerate le somme percepite dalle comunità energetiche ai fini Ires.

QUESITO 8

- *Si riesce ad avere una bozza di contratto tra gli appartenenti alla comunità?*

All'Allegato 5 delle Regole in materia di autoconsumo redatte dal GSE in data 4 aprile (in fase di aggiornamento) è riportato uno schema di contratto per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o da una comunità di energia rinnovabile

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/Regole%20Tecniche%20per%20accesso%20al%20servizio%20di%20valorizzazione%20e%20incentivazione%20energia%20elettrica%20condivisa.pdf

Ulteriori esempi possono essere reperiti via web attraverso gli usuali motori di ricerca.